

INFO 1/2019

DIRETTIVA A.T.A.D. imposte sui Confidi: molto di nuovo nulla di nuovo.

Il recepimento della direttiva anti-elusione (artt.12 e 13 del D. Lgs 142 /2018) ha integrato il T.U.I.R. con le previsioni di cui al nuovo art. 162 bis.

Ora i Confidi (sia maggiori che minori) sono esplicitamente citati nelle norme tributarie e pur rientrando nelle nuove previsioni, non subiscono di fatto, maggiori carichi fiscali o maggiori oneri.

L'art. 12 lettera d) che introduce l'art. 162 bis, riporta l'elenco dei soggetti considerati "intermediari finanziari" ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma valgono le seguenti considerazioni.

In merito alla base imponibile **IRAP**:

- ❖ **l'art. 12 del decreto, modifica** i commi 1, 2 e 9 dell'**art. 6 del D.lgs. 446/1997 e non l'art. 10 comma 1** a cui invece fanno riferimento i Confidi in base all'art. 13 comma 47 della legge quadro Confidi. Le modifiche introdotte pertanto non hanno effetti sul calcolo della base imponibile IRAP per i Confidi vigilati e non, in quanto questi rimangono attratti dalle previsioni di cui all'art. 10 comma 1, non ricadendo nelle previsioni del modificato art. 6;
- ❖ **l'esclusione dell'applicazione dell'aliquota IRAP maggiorata** (che è prevista per gli intermediari finanziari della direttiva ATAD) **rimane ancora valida**, in base alle motivazioni per le quali in passato si è sostenuto che ai Confidi venisse applicata l'aliquota ordinaria e non le aliquote maggiorate previste per il sistema bancario. La norma infatti prevede di applicare la maggiorazione di aliquota ai soggetti che calcolano la base imponibile IRAP in base all'art. 6 della legge 446/1997 e non a chi calcola la base imponibile IRAP con il metodo di cui all'art. 10.

In merito all' **IRES**:

- ❖ **la maggiorazione di 3,5 punti** percentuali dell'aliquota ordinaria IRES, a seguito del recepimento direttiva ATAD che ha modificato l'art. 1 comma 65 della L.208/2015; **rimane applicabile** a tutti gli intermediari finanziari e quindi anche ai Confidi. **Non vengono invece modificati i criteri di determinazione della base imponibile IRES** per la quale valgono le considerazioni sviluppate storicamente sull'art. 13 della legge Confidi.